



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'IMPOSTA DOVUTA PER TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR VA
COMUNICATA CON RACCOMANDATA A.R. PENA
L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO**

- Sentenza del 05/12/2025, n. 2770 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. Borsani

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE -
IN GENERE

Trattamento di fine rapporto – Liquidazione dell'imposta dovuta – Obbligo di
comunicazione con raccomandata A.R. – Sussistenza – Diretta iscrizione a
ruolo – Illegittimità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di tassazione separata dell'indennità di fine rapporto, l'ammontare dell'imposta dovuta deve essere comunicata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il relativo modello F24 per il pagamento, derivandone, in difetto, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo *ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973*.

Rif. Normativi

- L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 412
- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 36-*bis*
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 18134 del 03/07/2025
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 19914 del 17/07/2025

Anno pubb.

- 2025